



Città di Matelica

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 DEL 30-06-2021

Il Segretario Comunale
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 04-09-2021

CODICE ISTAT 43024

Oggetto	TA.RI. (TASSA RIFIUTI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E
:	DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21:20, videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in adunanza Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:

BALDINI MASSIMO	P	CICCARDINI GIOVANNI	P
CINGOLANI DENIS	P	BIOCCO EMANUELA	P
PROCACCINI ROSANNA	P	COPPONI DANILO	P
TURCHI FRANCESCO	P	DELPRIORI ALESSANDRO	P
FALZETTI GRAZIANO	P	MOSCIATTI SIGISMONDO	P
BOCCACCINI MARIA	P	SANTINI FABIOLA	P
BELLOMARIA MANILA	P	ROTILI CORINNA	P
SERPICELLI MONIA	P	PENNESI CINZIA	A
FALZETTI SAURO	P		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor TURCHI FRANCESCO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore »;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. »;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile»*

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rifadottato dal competente Ente di governo dell'Assemblea Territoriale d'Ambito - A.T.A. 3 con Deliberazione n. 4 del 14/06/2021 ed approvato con deliberazione consiliare in data odierna;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 1.481.124,35 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Matelica un incremento nella misura del 1,70% del Piano Finanziario TARI 2020;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;

4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 1.481.124,35, iva compresa, di cui € 827.852,72 per costi variabili ed € 653.271,63 per costi fissi;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, risulta di complessivi Euro 1.481.124,35 e comprende i costi fissi per € 653.271,63, pari al 44,11% dell'intero costo, ed i costi variabili per € 827.852,72, pari al restante 55,89% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e quindi, effettuate diverse simulazioni di calcolo e con l'obiettivo di attribuire la riduzione di spesa rispetto all'esercizio 2020 sulle utenze domestiche si ritiene di ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 61,00% per le utenze domestiche e del 39,00% per le utenze produttive (non domestiche);;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in

kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0,86	1,00
2	0,94	1,80
3	1,02	2,00
4	1,10	2,30
5	1,17	2,90
6 o più	1,23	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	3,98
2	Cinematografi e teatri	0,39	3,60
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	4,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,78
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	3,02
7	Alberghi con ristorante	1,08	9,95
8	Alberghi senza ristorante	0,85	7,80
9	Case di cura e riposo	0,89	8,21
10	Ospedale	0,82	7,55
11	Uffici, agenzie	0,97	8,90

12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,51	4,68
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,92	8,45
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	8,85
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	6,66
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	9,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	9,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	6,80
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	2,93
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	4,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,62	14,96
23	Mense, birrerie, hamburgerie	1,33	12,30
24	Bar, caffè, pasticceria	1,23	11,27
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	13,72
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	13,70
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,12	19,45
28	Ipermercati di generi misti	1,47	13,51
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	32,00
30	Discoteche, night-club	0,74	6,80

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 ;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Macerata con provvedimento n. 47 del 28 febbraio 2018;

Visto il "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare in data odierna, e richiamati in particolare l'art. 12 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e gli articoli 18 - 19 - 20 - 21 - 22, i quali disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Tenuto conto della grave emergenza sanitaria venutasi a creare nel 2020 a causa della pandemia provocata dalla diffusione del virus **COVID-19**, e delle conseguenze socio - economiche correlate alla interruzione e/o riduzione delle attività economiche;

Considerato che Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2020 con la quale sono state approvate le tariffe TARI e le agevolazioni per l'anno 2020, si era stabilito di concedere a favore di tutte le utenze non domestiche che hanno subito una riduzione dell'attività in seguito ai provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria, provocata dal **COVID-19**, una riduzione unica della parte variabile della tariffa pari al 25%.

Preso atto che tale riduzione per l'anno 2020 è stata applicata a tutte le utenze riconducibili ai codici ATECO indicati nell'allegato alla Deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020;

Tenuto conto che la pandemia si è diffusa con gravi conseguenze sanitarie e socio - economiche anche negli ultimi mesi del 2020 e nei primi mesi del 2021, obbligando il Governo ad emettere una serie di provvedimenti per la limitazione della mobilità delle persone che hanno quindi provocato la chiusura totale o parziale di molte attività;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche.

Preso atto che il Comune di Matelica ha somme residue del 2020 da utilizzare per il sostegno alle attività economiche pari ad € 78.542,00, che unitamente alla quota prevista dal suddetto art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 produce una somma complessiva di € 161.003,00;

Ritenuto opportuno concedere l'agevolazione sulla tariffa TARI 2021 alle medesime attività che sono state già individuate nel 2020, mediante una riduzione della parte variabile della tariffa fino a concorrenza della somma sopra indicata;

Preso atto che, secondo le simulazioni di calcolo effettuate dall'Ufficio Tributi, la somma disponibile di € 161.003,00 permette di decurtare alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, già oggetto di agevolazione nel 2020, la parte variabile della tariffa nella misura del 90%;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in

sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto il "Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 28 maggio 2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPONE

- di approvare quanto richiamato in premessa quale parte integrante del presente atto;
- di fissare per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportati nella parte narrativa del presente atto e qui richiamati per la loro formale approvazione:

TARIFE PER UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche					
Tariffa utenza domestica		KA appl	KB appl	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,86	1,00	0,612301	73,593986
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,94	1,80	0,669259	132,469175
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	1,02	2,00	0,726217	147,187972
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1,10	2,30	0,783175	169,266168

1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1,17	2,90	0,833014	213,422560
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1,23	3,40	0,875732	250,219553

TARIFFE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,43	3,98	1,719067	2,342030
2 .2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,39	3,60	1,559154	2,118419
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	0,43	4,00	1,719067	2,353799
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	0,74	6,78	2,958395	3,989690
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,33	3,02	1,319284	1,777118
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,08	9,95	4,317658	5,855076
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,85	7,80	3,398156	4,589909
2 .10	OSPEDALI	0,82	7,55	3,278222	4,442797
2 .11	UFFICI,AGENZIE	0,97	8,90	3,877896	5,237204
2 .12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,51	4,68	2,038894	2,753945
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,92	8,45	3,678005	4,972401
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,96	8,85	3,837918	5,207781
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	0,72	6,66	2,878438	3,919076
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	0,98	9,00	3,917875	5,296049
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	0,74	6,80	2,958395	4,001459
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,87	8,02	3,478113	4,719368
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,32	2,93	1,279306	1,724158
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,43	4,00	1,719067	2,353799
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	1,62	14,96	6,476487	8,803211
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	1,33	12,30	5,317116	7,237934
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1,23	11,27	4,917333	6,631830
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1,49	13,72	5,956769	8,073533
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,49	13,70	5,956769	8,061764
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	2,12	19,45	8,475403	11,445351
2 .28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,47	13,51	5,876812	7,949958
2 .30	DISCOTECHES,NIGHT CLUB	0,74	6,80	2,958395	4,001459

3. di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare in data odierna, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie:

	Misura riduzione tariffaria
abitazioni con unico occupante;	-
abitazioni e relative pertinenze occupate esclusivamente da soggetto portatore di handicap con invalidità riconosciuta superiore al 66%:	50% parte variabile
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	30% parte variabile
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino a massimo 180 giorni ;	30% parte variabile
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	30% parte variabile
zone in cui non è effettuata la raccolta con punto di raccolta distante oltre 500 ml ;	70% parte variabile
riduzioni per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero
mancato svolgimento del servizio per oltre 30 giorni	1/12 per ogni mese di interruzione fino all'80%
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.	max 20% parte variabile
cittadini italiani non residenti iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare	2/3 della tassa
compostaggio utenze domestiche	20% parte variabile
compostaggio imprese agricole e florovivaistiche	30% parte variabile
cessione gratuita di beni alimentari (art. 21 del Regolamento)	max 30% parte variabile

4. di determinare a favore di tutte le utenze non domestiche che hanno subito la chiusura o comunque una riduzione dell'attività in seguito ai provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria provocata dal **COVID-19** una riduzione unica della parte variabile della tariffa pari al 90%.

5. di applicare tale riduzione a tutte le utenze non domestiche comprese nelle categorie già oggetto di agevolazione nel 2020 e comunque con gli stessi criteri di individuazione;

6. di dare atto che con l'adozione dell'agevolazione di cui al punto 4. è previsto un minor gettito della Tassa Rifiuti rispetto a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario per un importo complessivo presunto pari ad € 161.003,00 che trovano copertura nello stanziamento di Bilancio Capitolo 46/01 Bil. 2020 "Spese per Sgravi e Rimborsi TARI";

7. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Macerata con provvedimento n. 47 del 28 febbraio 2018;

8. di stabilire, ai sensi dell'art 24 del regolamento per l'applicazione della TARI, che la tassa relativa all'anno 2021 dovrà essere versata in 3 (tre) rate aventi le scadenze di seguito indicate:

- 30 settembre 2021;

- 30 novembre 2021;
- 31 gennaio 2022;

9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

PRESO ATTO dei seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n.267/2000:

VISTO:

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ed alla correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore – Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

Matelica li 24.6.2021

VISTO:

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ed alla correttezza dell'azione amministrativa.

con attestazione di copertura finanziaria

in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'Ente

ovvero (alternativo)

La presente proposta non necessita espressione del parere suddetto in quanto trattasi di atto di mero indirizzo.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Antonella PELUCCHINI

Matelica, li 24.6.2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rientra la Consigliera Santini Fabiola, presenti n. 16 consiglieri.

La presente deliberazione viene adottata dal Consiglio Comunale riunitosi in data del presente atto, previa convocazione del Presidente del Consiglio e svoltasi in modalità di videoconferenza per mezzo di collegamento su piattaforma zoom ai sensi di quanto precedentemente stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio n. 3 del 23 ottobre 2020, in conformità da quanto previsto dall'art. 73 DL 17/3/2020. Il Segretario Comunale ha partecipato al collegamento, potendo accertare la presenza del Presidente del Consiglio e del numero di Consiglieri necessario alla validità della seduta, nonché la possibilità di ogni intervento a partecipare alla discussione sul contenuto dell'atto e potendo verbalizzare, altresì, in merito al voto finale sullo stesso atto espresso da ogni partecipante in maniera palese su chiamata nominale. La presente dichiarazione deve

intendersi a specifica ed integrazioni delle informazioni sulle modalità di svolgimento della seduta riportate nel frontespizio dell'atto.

Vista la proposta che precede,

Preso atto dei seguenti interventi:

TURCHI FRANCESCO

Presidente del Consiglio

Proseguiamo con la lettura dell'ordine del giorno. Passiamo al punto decimo, che riguarda la “Tari taxa sui rifiuti, determinazione delle tariffe e dei termini di versamento per l'anno 2021”. Parola al relatore del punto, l'Assessore alle finanze Giovanni Ciccardini.

CICCARDINI GIOVANNI

Assessore

Il piano finanziario dei rifiuti urbani per l'anno venturo è stato predisposto ai sensi della deliberazione Arera e adottato dal competente ente di governo dell'Assemblea Territoriale Ambito ATA 3. Come detto, la tariffa deve coprire tutti quanti i costi dei servizi. La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alla modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. Per la determinazione delle tariffe al metro quadrato delle utenze domestiche e le utenze non domestiche è necessario disporre dei costi fissi e variabili da coprire con il gettito della Tari, la percentuale di imputazione fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti e i relativi coefficienti. Il costo presunto per l'anno 2021 del servizio di gestione rifiuti urbani risulta di complessivi 1.481.124,35 e comprende i costi fissi per euro 653.271,63 pari al 44,11% dell'intero costo ed i costi variabili per 827.852,72 pari al restante 55,89%. Per la definizione della tariffa è necessario ripartire fra le utenze domestiche e non domestiche e l'insieme dei costi da coprire. Si ritiene di ripartire i costi fra le categorie nella misura del 61% per le utenze domestiche e del 39% per le utenze non domestiche. A livello aggregato abbiamo per il 2021 utenza domestica costi totali da coprire 903.000,00 contro i 947 del 2019 con conseguente riduzione del livello di tassazione, utenza non domestica costi totali da coprire 577 contro i 592.628,00 del 2019 (anche in questo caso una leggera riduzione). Un discorso a parte va fatto per le utenze non domestiche a seguito del Covid. Si determina a favore di tutte le utenze non domestiche che hanno subito la chiusura o comunque una riduzione dell'attività in seguito ai provvedimenti adottati dal Covid per fronteggiare l'emergenza sanitaria provocata dal Covid una riduzione unica della parte variabile della tariffa per circa il 90%, di applicare tale riduzione a tutte le utenze non domestiche comprese nella categoria già oggetto di agevolazione nel 2020 e, comunque, con gli stessi criteri di individuazione, di dare atto che con l'adozione dell'agevolazione di cui sopra è previsto un minor gettito da taxa rifiuti rispetto a quanto indicato dal piano finanziario per un importo presunto pari a 161.000,00 euro, quindi è con questo che noi andiamo ad agevolare l'utenza, così coperti: 82.461,00 da trasferimenti di competenze 2021, 78.542,00 da residuo (*parole incomprensibili*) concesso nel 2020 che trovano

quindi copertura nello stanziamento di bilancio nel capitolo specifico “spese per sgravi e rimborsi TARI”. Per quanto riguarda invece i termini di versamento, anche quest'anno abbiamo utilizzato le stesse scadenze dello scorso anno che andiamo ad approvare con questo punto rispetto al regolamento precedente, la prima rata è al 30 settembre, la seconda rata è al 30 novembre e la terza rata è al 31 gennaio dell'anno prossimo. Anche questo è uno slittamento dei tempi di pagamento rispetto alle ordinarie scadenze però la situazione di cassa ci consente di essere tranquilli anche su questo. Per quanto riguarda la Tari non incassata, quella dell'anno scorso, siamo ancora su livelli secondo me abbastanza alti e importanti, circa 290.000 euro da incassare. Questo è quanto. Quello che è interessante è che possiamo tranquillamente dire che nel 2021 la Tari è ridotta, sia per le utenze domestiche che quelle non domestiche che hanno subito le influenze del Covid. Quindi su questo settore delle agevolazioni, oltre quelle che ha prima ha accennato l'assessore Boccaccini, c'è un ulteriore incremento di 160.000,00 euro. Questo è quanto.

TURCHI FRANCESCO

Presidente del Consiglio

Grazie Assessore per la relazione del punto. A questo punto apriamo la discussione, se vi sono interventi. Non vedo interventi. Ne vedo uno, prego Capogruppo Delpriori, ne ha facoltà come primo intervento per 10 minuti.

DELPRIORI ALESSANDRO

Capogruppo di minoranza

Più che altro perché effettivamente l'abbassamento della Tari, la Tari è una tassa un po' strana, la Tari va in equilibrio al 100% con l'impegno finanziario di Hera. Quindi in realtà, soprattutto negli ultimi anni dentro la Tari non si poteva poi mettere granché d'altro; adesso proprio non si può fare un equilibrio, quindi rifaccio la domanda cui prima non avete risposto, abbiamo meno gettito perché facciamo meno immondizia e quindi abbiamo meno spese da parte dell'Hera, oppure perché ci sono meno persone? Abbiamo fatto un po' di calcoli perché nel 2014 eravamo 10.180, nel 2019 eravamo 9.600 e qualcosa, adesso secondo le stime siamo quasi 9.300. Quindi abbiamo perso quasi 1.000 persone che chiaramente si spalmano non a percentuale netta, ma si spalmano sulla percentuale diversa. Probabilmente l'abbassamento della Tari non corrisponde effettivamente alle 1.000 persone in meno ma è un pochino di più, quindi dobbiamo capire per quale motivo c'è questo abbassamento della Tari. Soprattutto un'altra cosa: capire questi 290.000,00 euro di gettito che ancora devono entrare, se c'è in previsione un incasso coatto da parte di qualche società oppure se effettivamente vanno un po' a residui sull'evasione fiscale o se avete anche qualche piano di rientro. Ecco su questo.

TURCHI FRANCESCO

Presidente del Consiglio

Parola al Capogruppo Falzetti, come primo intervento ne ha facoltà per 10 minuti, prego Capogruppo.

FALZETTI SAURO

Capogruppo di maggioranza

Brevissimo, un po' anche per rispondere... I costi sono dovuti di fatto al conferimento dei rifiuti, quindi sono legati a questo. E' ovvio che se c'è stata una diminuzione di residenti, questo probabilmente ha comportato anche la riduzione dei rifiuti, quindi penso sia abbastanza normale. Anche io prima ho accennato al Covid, ovviamente sono cambiate radicalmente le abitudini delle persone quindi anche questo sicuramente è un dato del quale tener conto, però penso che non sia così facile dare una risposta così sicura e certa. Andiamo avanti e vediamo quello che succederà. Ripeto e ribadisco quello che accennavo prima, è importante che non si abbassi la guardia e che la gente continui a mantenere e rispettare certe norme, il risultato verrà automaticamente da sé.

TURCHI FRANCESCO

Presidente del Consiglio

Proseguiamo con la discussione, se non vi sono però (*parola incomprensibile*) si può ritenere la discussione conclusa, si può passare la parola al relatore del punto, l'Assessore Ciccardini, per le controrepliche se non vi sono altri interventi da scrivere. Però al momento io non vedo richieste da parte dei Consiglieri, attendo qualche istante. Non vedo cenni, pertanto possiamo ritenere la discussione conclusa e passare la parola all'Assessore Ciccardini per le controrepliche.

CICCARDINI GIOVANNI

Assessore

Allora parliamo un attimino di questo piano finanziario, perché ho provato prima a spiegare ma forse non mi sono spiegato bene. Se uno confronta i due piani finanziari, quello del 2021 e quello del 2019, vedrà che a parità di (*parole incomprensibili*) è importante la distribuzione e l'allocazione delle risorse. Non c'è una voce che cala perché è calato il costo del conferimento, è tutta una distribuzione nuova per quanto riguarda le singole voci. Diventa un po' difficile andare a definire quello che è stato. Quello che è vero è che, come diceva prima anche Delpriori, nel 2019 c'era un po' di margine su quelli che erano dei costi variabili che il Comune poteva mettere ed inserire, oggi questo non c'è più e questo fatto già ti taglia le gambe. Se noi andiamo a confrontare alcune voci abbiamo i costi di lavaggio e spazzamento nel '19 era 160 mentre oggi 150, raccolta e trasporto RSU nel '19 era 88.000,00 oggi 162.000,00 euro, costi di trattamento e smaltimento RSU era 170.000,00 prima, oggi 117, costi per raccolta differenziata 405.535,00 oggi. Le voci sono tante e non è semplice. Quello che vi ho detto, che ci va a giocare positivamente è la gestione dell'Iva. Per esempio altre voci, gli accantonamenti nel 2019 erano 160.000,00 oggi sono 260.000,00 euro, quindi per mancato accantonamento, quindi sono tante le voci, diventa difficile semplificare in un modo netto perché ci sono 1.000 persone in meno. C'è un modo diverso di definire il costo unitario del rifiuto e su questo è difficile. Per quanto riguarda i mancati pagamenti, oggi stanno a residui. Stiamo lavorando con gli accertamenti, gli atti esecutivi sono fermi quindi si aspetta che si sblocchi qualcosa e la speranza è che qualcuno cominci a pagare, quindi è un po' il doppio gioco, da una parte cercare di agevolare, ma se dall'altra non incassiamo la coperta diventa corta da un punto di vista di cassa. Oggi la cassa ancora ci consente di avere dei margini e ce lo possiamo quasi permettere ma in termini di competenza, se l'anno prossimo dobbiamo andare a fare degli accertamenti dei residui e questi vanno tagliati, questo pesa, insieme ad eventuali (*parola incomprensibile*) da pagare. Se non incassiamo e agevoliamo, la coperta è troppo corta.

TURCHI FRANCESCO

Presidente del Consiglio

Va bene, pertanto passiamo alle dichiarazioni di voto: Capogruppo Delpriori prego.

DELPRIORI ALESSANDRO

Capogruppo di minoranza

Prendiamo atto delle risposte, soprattutto quella del Capogruppo Falzetti che ha chiosato dicendo “vediamo come va e poi si vedrà”. Io credo che gli amministratori non dovrebbero fare questo poi è vero che il piano finanziario della Tari è complicato, come dice l'Assessore Ciccardini, però se uno fa l'Assessore magari viene anche pagato per quello, quindi dovrebbe studiarlo più approfonditamente possibile. So bene che ci sono tante voci variabili, però cercare di essere un pochino più precisi nelle risposte e non dire vediamo come va. E quindi in coerenza con tutto noi ci asteniamo.

TURCHI FRANCESCO

Presidente del Consiglio

Parola al Capogruppo Falzetti per la dichiarazione di voto, prego Capogruppo Falzetti.

FALZETTI SAURO

Capogruppo di maggioranza

Non mi pare di aver detto proprio così però diciamo che in realtà la questione è che certi eventi non sono prevedibili. “Vediamo come va” non per lasciare le cose così all'acqua di rose, Consigliere, ma semplicemente per dire che alcune variabili non sono facilmente prevedibili come, purtroppo, la situazione ci ha fatto capire ultimamente, ma aldilà di questo ribadisco anche quello che ho accennato prima, che non bisogna abbassare la guardia e tenere sotto controllo. Provo a dire solo una cosa per quanto riguarda i mancati incassi della Tari. Questo è un po' una situazione figlia della situazione attuale. Mi pare di ricordare che qualcuno della minoranza tempo fa e sull'argomento disse che siccome c'è tanta gente e tante famiglie che sono in grosse difficoltà, così come tante aziende, sarà molto difficile in molti casi recuperare questi mancati incassi. Io mi auguro di no, vorrei augurarmi che la situazione cambi radicalmente. Però da qui a dire che non si facciano degli interventi ove possibile senza essere particolarmente aggressivi sicuramente è un dato di fatto che saremo costretti a fare. Detto ciò, la nostra votazione sarà favorevole.

TURCHI FRANCESCO

Presidente del Consiglio

Pertanto passiamo alla votazione stessa; anche questa sarà una votazione doppia che riguarderà il punto e l'immediata eseguibilità dello stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti e votanti: 16 Consiglieri

Voti favorevoli: 12

Voti Astenuti: 4 (Delpriori, Santini, Rotili, Mosciatti)
Voti Contrari: 0

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Inoltre, stante l'urgenza, con separata e palese votazione per chiamata nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti e votanti: 16 Consiglieri

Voti favorevoli: 12

Voti Astenuti: 4 (Delpriori, Santini, Rotili, Mosciatti)

Voti Contrari: 0

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente
f.to TURCHI FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 1481.

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-09-2021 al 19-09-2021 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 20-09-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO